

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5560 del 18/10/2017
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: MOLINELLA TITOLARE: PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA CODICE PRATICA N. BO01A2659/08RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5702 del 16/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: MOLINELLA

TITOLARE: PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA

CODICE PRATICA N. BO01A2659/08RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 718/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della LR n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a

favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, con scadenza al 31/12/2005, prevedendo che:

a) tali concessioni, in caso di presentazione della domanda di rinnovo, devono essere soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente;

b) pertanto, come previsto al comma 2 dell'art.38 del RR n. 41/2001, agli utenti richiedenti il rinnovo deve essere richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

richiamata la concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 16085/2007, alla ditta PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA, C.F./P.IVA:0500741202, con sede legale in comune di Budrio in Via Zenzalinio nord, **al prelievo di acqua pubblica sotterranea**, ad uso industriale, con una portata massima complessiva di 9,3 l/s per complessivi 37.000 metri cubi/anno (mc/a), da due pozzi denominati 1 e 2, ubicati sul terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Molinella al Foglio 28 mappali 74 e 75;

viste le istanze assunte agli atti:

1. al Prot. n. 41 del 02/01/2006 e successiva rettifica Prot. n. 295891 del 20/11/2007;

2. al Prot. n. PG.2008.938 del 02/01/2008 ed al Prot. n. PG.2011.59943 del 17/03/2011,

con le quali, la ditta PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA, C.F./P.IVA:01191820388, con sede legale in comune di Ferrara

in Via Argenta 32/a, ha chiesto il rinnovo con varianti di cambio di titolarità (a seguito di fusione per incorporazione d'azienda) e di diminuzione di prelievo fino a 11.000 mc/a della sopra richiamata concessione preferenziale;

considerato che le istanze presentate sono state accolte come rinnovo, con varianti, di concessione preferenziale (procedimento B001A2659/08RN01) e che tale procedimento è disciplinato dall'art.50 della LR n.7/2004 e dagli art. 37,38 e 28 del RR 41/2001;

dato atto che:

- a seguito della pubblicazione della domanda sul BURERT n. 3 del 04/01/2012, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio di concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/007;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti con Prot. n. PG.2011.181479 del 26/07/2011, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, espresso in termini favorevole al rilascio della concessione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- di installare un dispositivo di misura dei volumi d'acqua prelevati;
- di misurare il livello statico della falda;
- di mettere in atto misure di risparmio idrico;

preso atto che la ex Provincia di Bologna con nota assunta agli atti al Prot. n. PG.132599 del 09/08/2011 ha sospeso il rilascio del proprio parere di competenza richiedendo all'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno di acquisire ulteriore documentazione dalla ditta istante;

vista la documentazione integrativa assunta agli atti al Prot. n. PG.2015.892904 del 30/12/2015, al Prot. n. PGBO/2016/15913 del 26/08/2016 ed al Prot. n. PGBO/2016/20718 del 03/11/2016, con la quale la ditta istante ha comunicato:

1. la necessità di prelevare un volume massimo di 37.000 mc/a, come precedentemente riconosciuto in concessione preferenziale, in quanto dal 2011 al 2015, la riduzione dei consumi previsti non si è avverata, così come dimostrato dalle denunce annuali degli scarichi dei reflui industriali

nel relativo periodo sempre superiori agli 11.000 mc/a stimati;

2. le modalità di prelievo e di gestione dei pozzi per cui: è attivo sempre un solo pozzo, quello denominato 1, sito sul mappale 74, con profondità di 176 m. e dotato di due pompe di prelievo, ciascuna con portata di esercizio di 7 l/s, una dedicata per i lavaggi della materia prima e l'altra per i raffreddamenti delle torri evaporative e per l'impianto anti incendio; mentre il pozzo 2 sito sul mappale 75 con profondità di 382,10 m., provvisto di una sola pompa con portata di esercizio di 4,50 l/s, viene utilizzato per tutti gli usi e solo in caso di non funzionamento/manutenzione del primo;

3. le modalità di utilizzo dell'acqua prelevata, consistente per circa l'80% del prelevato nei lavaggi, senza impianto di riciclo e, per il restante, nel reintegro delle torri evaporative di raffreddamento degli impianti frigoriferi e nell'alimentazione dei presidi anti incendio;

4. la volontà di voler realizzare un impianto di riciclo delle acque di lavaggio da realizzare entro il 2018 compatibilmente con i tempi burocratici di autorizzazione;

5. la corretta posizione dei pozzi e fornito l'assenso della proprietà dei medesimi al loro utilizzo;

preso atto che, con le nuove integrazioni documentali fornite dalla ditta richiedente, si è provveduto a richiedere con Prot. n. PGB0/2016/22685 del 30/11/2016 alla Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia) il parere di competenza prima sospeso e che, lo stesso, non essendo stato rilasciato nei termini previsti, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge n. 124/2015;

considerato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "Pianura Alluvionale - Confinato Inferiore", codice 2700ER-DQ2-PACI, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio assente, caratterizzato a livello locale da soggiacenza piezometrica 2010/2012 compresa tra 5 e 10 m dal piano campagna, da trend piezometrico 2002-2012 negativo (-0,3 m/a) e subsidenza compresa tra 5 e 2,5 mm/a;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), la derivazione non comporta un rischio ambientale nel mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato dal prelievo;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, con cambio di titolarità, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto, tra cui, in particolare quella relativa alla prescrizione di un monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici della falda di prelievo per verificare a livello locale il mantenimento nel tempo del suo stato quantitativo attualmente buono, ma in condizioni di trend piezometrico negativo; e quella relativa alla prescrizione di realizzare un impianto di riciclo dell'acqua utilizzata per i lavaggi, entro la durata della concessione;

considerato che, ai fini del calcolo dei canoni:

- gli usi effettuati di lavaggio di materie prime e reintegro delle torri evaporative e quelli di alimentazione dei presidi anti incendio sono assimilabili, rispettivamente, a quello *industriale* ed a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 lett. c) ed f) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001;

- nella fattispecie, per quanto ci siano due pozzi di prelievo, le loro modalità di utilizzo (i pozzi non funzionano mai contemporaneamente) determinano condizioni simili a quelle previste dal suddetto art.20, comma 6, per cui è possibile applicare un canone unico, quello *industriale* d'importo più elevato;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 169,00 per la domanda di rinnovo della concessione e di € 81,00 per quella di cambio di titolarità;

- dei canoni di concessione 2001-2005 pari ad € 8672,48, di quelli 2011-20015 pari ad € 10062,60, di quello 2016 pari ad € 2069,60 e di quello 2017 pari ad € 2071,67;

- del deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto pari ad € 2071,67 (di cui € 1839,50 versato per la concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 16085/2007 ed € 232,17, come adeguamento dovuto in sede di rinnovo, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del RR 41/2001);

vista la richiesta della ditta istante, assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2016/20718 del 03/11/2016, di avvalersi dell'eccezione di prescrizione per i canoni degli anni 2006-2010, ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione presentata, ai sensi della nota NP/2008/3950 del 27/02/2008 del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA, C.F./P.IVA:01191820388, con sede legale in comune di Ferrara in Via Argenta 32/a, il rinnovo ed il cambio di titolarità della concessione preferenziale, riconosciuta con Determinazione n. 16085/2007, al prelievo di acqua pubblica sotterranea, da due pozzi denominati 1 e 2, ubicati, rispettivamente, sui terreni identificati al NCT del comune di Molinella al Foglio 28 mappali 74 e 75, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo** si effettua con una portata massima complessiva di 14 l/s dal pozzo 1 e di 4,5 l/s dal pozzo 2, fino ad un volume massimo di 37.000 mc/a, ad uso *industriale e igienico e assimilati*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787/2014, **il 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) **di obbligare** il concessionario a **realizzare un impianto di riciclo** dell'acqua utilizzata per i lavaggi delle materie prime, **entro la durata fissata della concessione**;

3) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di fissare l'importo del **canone 2017** per l'uso concesso in **€ 2071,67=**, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle

Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i.; **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 16085/2007 e dalle relative domanda di rinnovo presentate, il Concessionario **ha corrisposto il canone** per gli anni 2001-2005 e 2011-2016 ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR n. 41/2001, calcolati applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii.; con l'esclusione degli anni 2006-2010, essendosi avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

8) di stabilire che la **cauzione**, fissata in € 2071,67=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., **ha necessitato** di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1839,50=, in ragione degli aggiornamenti del canone, per un **importo aggiuntivo di € 232,17=**, versato **anticipatamente** al ritiro del presente atto

sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA, C.F./P.IVA:01191820388, con sede legale in comune di Ferrara in Via Argenta 32/a.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante due pozzi denominati 1 e 2, ubicati, rispettivamente, sui terreni identificati al NCT del comune di Molinella al Foglio 28 mappali 74 e 75, nei punti di coordinate geografiche UTMREX X:712241 Y:945415 e X:712252 Y:945427, così come indicati nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Pianura Alluvionale - Confinato Inferiore", codice 2700ER-DQ2-PACI;

B) il **pozzo 1** è profondo 176 m dal piano campagna ed è costituito da una colonna di captazione telescopica a due stadi, in acciaio inox, con diametro iniziale di 323 mm e finale di 168,3 mm, con unico filtro da 137 a 159 m. di profondità. Nel pozzo sono presenti due pompe sommerse con diametro del tubo di mandata di 50,80 mm, regolate alla portata massima di esercizio di 7 l/s ciascuna, una dedicata al lavaggio delle materie prime ed una al reintegro delle torri evaporative ed all'alimentazione dei presidi anti incendio.

Il **pozzo 2** è profondo 375,50 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in ferro, telescopica, a tre stadi, con diametro iniziale di 323 mm e finale di 165 mm, dotata di tre filtri, rispettivamente, da 196,30 a 202,30 m., da 305,50 a 315,50 m. e da 350 a 375,50 m. di profondità. Nel pozzo è presente una pompa sommersa con diametro del tubo di mandata di 50,80 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 4,50 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima complessiva di 14 l/s, in caso di funzionamento contemporaneo delle due pompe nel pozzo 1, e con una portata massima di 4,50 l/s dal pozzo 2, per un volume massimo di prelievo di 37.000 mc/a. Il pozzo 2 è usato solo in caso di non funzionamento/manutenzione del pozzo 1.

D) la risorsa è utilizzata per lavaggio di materie prime e reintegro delle torri evaporative e per alimentazione dei presidi anti incendio. Tali usi sono

assimilabili rispettivamente a quello *industriale* ed a quello *igienico e assimilati* (anti incendio), ai sensi dell'art. 152, commi 1 lett. c) ed f) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- installare sulla tubazione di mandata delle pompe sommerse dei due pozzi un dispositivo di misura dei volumi di prelievo;
- installare nel pozzo 1 un dispositivo di misura automatico per la misurazione in continuo, con frequenza oraria, dei livelli piezometrici;
- inviare entro il mese di marzo di ogni anno a questa Struttura, una **Relazione Tecnica** in formato digitale (con i dati analitici riportati in formato foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sottoforma di diagrammi i dati piezometrici in continuo rilevati nell'anno precedente, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati da entrambi i pozzi, divisi per tipologia d'uso;
- realizzare un impianto di riciclo dell'acqua utilizzata per i lavaggi delle materie prime, entro la durata fissata della concessione al 31/12/2026;
- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la

derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del DLgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Emiliani Piero, Legale Rappr. della ditta PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA, C.F./P.IVA:01191820388, con sede legale in comune di Ferrara in Via Argenta 32/a, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.